



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI GEOX S.p.A.
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437
E DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. (di seguito "la Società") con riferimento all'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Straordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano MF del 23 gennaio 2007, pag.9 presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in prima convocazione per il giorno 8 marzo 2007 alle ore 10.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 marzo 2007, stessi luogo ed ora, è il seguente:

1. adeguamento dello Statuto sociale alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;
2. modifica dell'art. 21 dello Statuto sociale;
3. delibere consequenziali.

Come richiesto dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti, schema n. 3 "Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto", di seguito si riportano:

- 1) le motivazioni delle variazioni proposte;
- 2) l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

1) Le motivazioni delle variazioni proposte

In ottemperanza alla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (relativa alle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la predetta Legge 262/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2007 e in vigore dal 25 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno procedere all'adeguamento dello Statuto sociale.

Nonostante tali modifiche siano materia di delibera consigliare (in virtù del disposto dell'art. 15 dello Statuto) e possano essere apportate nei termini di legge entro il 30 giugno 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno proporre tale argomento alla discussione degli Azionisti, in quanto si è ravvisata altresì l'opportunità di modificare anche l'art. 21 "Collegio Sindacale" dello Statuto nella parte relativa al numero di incarichi dei Sindaci in altre società quotate e alla percentuale di qualifica del socio di minoranza per la presentazione delle liste per la nomina del Sindaci.

Pertanto, nonostante siano attesi altri provvedimenti chiarificatori da parte di Consob in relazione ad alcuni aspetti della normativa, nonché la creazione di una certa prassi interpretativa in materia, si reputa opportuno procedere alle modifiche di seguito riportate in data anteriore rispetto all'Assemblea di nomina dei componenti degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2006, in quanto molte di tali modifiche riguardano proprio i meccanismi di nomina dei medesimi organi sociali. Inoltre, sono state proposte alcune modifiche minori, dirette a recepire talune previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Codice di Autodisciplina").

La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione della Società, pertanto, è stata dettata dalla volontà di favorire la trasparenza nei confronti degli Azionisti, rendendo tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni utili per la loro partecipazione alla vita sociale dell'azienda, in linea con il disposto dell'art. 11 del succitato Codice di Autodisciplina.

2) Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 12 Intervento e rappresentanza I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2372 del codice civile.</p>	<p>Art. 12 Intervento e rappresentanza I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.</p>
<p>ILLUSTRAZIONE VARIAZIONI art. 12 Si propone l'eliminazione del riferimento all'art. 2372 c.c. (Rappresentanza nell'assemblea), in quanto il D.Lgs. n. 303/2006, modificando l'art. 139 TUF, ha in sostanza semplificato i requisiti per la rappresentanza nelle assemblee delle società quotate. Di conseguenza, si preferisce mantenere un riferimento generico alla normativa in vigore.</p>	
<p>Art. 15 Consiglio di Amministrazione Ai sensi del paragrafo 2, sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non Soci, che sono rieleggibili. Spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni, da assumersi su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (<i>budget</i>) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli</p>	<p>Art. 15 Consiglio di Amministrazione Ai sensi del paragrafo 2, sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non Soci, che sono rieleggibili. L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del Consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. Spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni, da assumersi su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano</p>

<p>Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle attribuite in modo tassativo all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.</p> <p>Sono inoltre di competenza degli Amministratori:</p> <p>(a) la deliberazione delle fusioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;</p> <p>(b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>(c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>(d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;</p> <p>(e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.</p>	<p>industriale ed economico-finanziario annuale (<i>budget</i>) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle attribuite in modo tassativo all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.</p> <p>Sono inoltre di competenza degli Amministratori:</p> <p>(a) la deliberazione delle fusioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;</p> <p>(b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>(c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>(d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;</p> <p>(e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.</p>
<p>ILLUSTRAZIONE VARIAZIONI art. 15 E' proposto l'inserimento della precisazione fornita dall'art. 2380-bis c.c..</p>	
<p>Art. 16 Nomina, durata, sostituzione e compenso degli Amministratori</p> <p>Gli Amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne stabilisce il numero nei limiti suindicati.</p> <p>Il periodo di durata della carica degli Amministratori è determinato all'atto della nomina dall'Assemblea e non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Qualora uno o più degli Amministratori venga a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla relativa sostituzione ai sensi di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo alinea.</p> <p>Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea determina il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'Assemblea. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>Art. 16 Nomina, durata, sostituzione e compenso degli Amministratori</p> <p>Gli Amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.</p> <p>Quando il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società. Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del</p>

D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono contestualmente presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per il Consiglio di Amministrazione dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e del rispetto del limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri fino a sette ovvero due componenti del Consiglio di Amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza sopra citati. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i citati requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori. Nel caso in cui non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità e nel caso venga meno il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto, il

Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore privo di detto requisito e provvede per la sua sostituzione.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato all'articolo 15 e, tra questi, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli otto decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere espresso da una lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) e risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse, rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Resta altresì inteso che, qualora dalle liste di minoranza sia stato tratto un solo amministratore, il nominativo di tale amministratore non potrà essere tratto dalla lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un Amministratore in possesso dei requisiti di

indipendenza sopra richiamati, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si dovrà tenere conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse liste. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando che dovrà essere rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto.

Il periodo di durata della carica degli Amministratori è determinato all'atto della nomina dall'Assemblea e non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo alinea, qualora uno o più degli Amministratori venga a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c alla relativa sostituzione. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove cessato sia un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato; l'elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c., è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai medesimi criteri di cui al precedente periodo, e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero le modalità di sostituzione in precedenza indicate non consentano il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti o, ancora, sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di

Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 c.c. senza l'osservanza dei criteri su indicati, così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che sia rispettato il numero minimo di Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza sopra richiamati e sempre che vi sia almeno un Amministratore tratto dalle liste di minoranza (ove in precedenza eletto).

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'articolo 15 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato articolo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, rispettando tale principio; qualora, invece, non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina senza l'osservanza di quanto appena sopra indicato, con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio

	<p>Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'Assemblea. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>ILLUSTRAZIONE VARIAZIONI art. 16 E' proposto: - l'inserimento del meccanismo del voto di lista per la nomina degli amministratori, come richiesto dalla Legge n. 262/2005. Si fa notare che la norma ha fissato la soglia minima del quarantesimo del capitale sociale (2,5%) per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore. Tuttavia si ricorda che è attesa l'emissione di un apposito Regolamento Consob che potrebbe variare tale soglia tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società; - la previsione di una causa di ineleggibilità per gli amministratori legata al limite al cumulo degli incarichi previsti dal Codice di Autodisciplina; - la previsione del numero minimo di amministratori indipendenti (ex Legge n. 262/2005 come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303); - la valutazione periodica dei requisiti di indipendenza (ex Codice di Autodisciplina)</p>	
	<p>ART. 17 bis – Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina uno o più dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. n. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandoli di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, e ne determina il compenso. Questi ultimi sono scelti tra i dirigenti che abbiano svolto, per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione, direzione o controllo e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa. La durata dell'incarico è decisa dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.</p>
<p>ILLUSTRAZIONE VARIAZIONI art. 17 E' proposto l'inserimento dell'art. 17 bis dedicato alla figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, incluse la previsione delle modalità di nomina del medesimo dirigente e i requisiti di professionalità (ex Legge n. 262/2005 come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303).</p>	

<p>Art. 19 Convocazione – Deliberazioni – Svolgimento del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci lo ritenga necessario. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione anche quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o Sindaci o da un Amministratore Delegato.</p> <p>La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco presso il proprio domicilio almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della stessa.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Per le materie di cui al precedente articolo 17, quinto alinea, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole dei cinque settimi dei suoi membri (con arrotondamento all'unità superiore).</p> <p>La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p>	<p>Art. 19 Convocazione – Deliberazioni – Svolgimento del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci lo ritenga necessario. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione anche quando ne venga fatta preventiva richiesta scritta da almeno due Amministratori, dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo o da un Amministratore Delegato.</p> <p>La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco presso il proprio domicilio almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della stessa.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Per le materie di cui al precedente articolo 17, quinto alinea, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole dei cinque settimi dei suoi membri (con arrotondamento all'unità superiore).</p> <p>La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p>
<p>ILLUSTRAZIONE VARIAZIONI art. 19</p> <p>Si propone di prevedere che, in conformità all'art. 151, comma 2, del D.lgs. 58/1998, come modificato dalla Legge n. 262/2005, il Presidente del Consiglio di Amministrazione debba convocare il Consiglio di Amministrazione anche se ne viene fatta richiesta dal Collegio Sindacale ovvero da un sindaco effettivo.</p>	
<p>Art. 21 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare</p>	<p>Art. 21 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare</p>

correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati. I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria, che procede altresì alla nomina, tra di essi, del presidente del Collegio Sindacale, secondo le modalità di seguito indicate. Prima di procedere alla nomina dei Sindaci, l'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci per tutta la durata dell'incarico.

I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono venir elencati mediante numero progressivo.

Ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci che presentino la medesima lista, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ciascun Socio che presenta o concorre alla presentazione delle liste deve recapitare presso la sede sociale, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti. Ciascuna lista riporta un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Contestualmente al deposito della lista presso la sede sociale devono venire depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati.

I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria, che procede altresì alla nomina, tra di essi, del presidente del Collegio Sindacale, secondo le modalità di seguito indicate. Prima di procedere alla nomina dei Sindaci, l'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci per tutta la durata dell'incarico.

I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono venir elencati mediante numero progressivo.

Ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci che presentino la medesima lista, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ciascun Socio che presenta o concorre alla presentazione delle liste deve contestualmente recapitare presso la sede sociale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi

Unitamente a dette dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dello stesso. Le liste per la quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i Sindaci effettivi vengano tratti da almeno due diverse liste.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti oppure, in caso di parità di voti tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, al più anziano tra i Sindaci eletti.

Le precedenti disposizioni sulla nomina del Collegio Sindacale non si applicano né alle Assemblee che debbono provvedere alle nomine necessarie ai sensi di legge per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito della sostituzione o decadenza dei Sindaci, né alla nomina dei Sindaci che, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la mancata presentazione di una pluralità di liste, non sia stato possibile eleggere con il voto di lista. In tali casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. I nuovi Sindaci restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio Sindacale secondo le disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in

della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

Ciascuna lista riporta un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea e tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Contestualmente al deposito della lista presso la sede sociale devono venire depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto, ivi incluso il limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto. Unitamente a dette dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Le liste per la quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i Sindaci effettivi vengano tratti da almeno due diverse liste.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste presentate dai soci di minoranza che siano in qualsiasi modo collegati, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo indicato come primo candidato

<p>tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p>	<p>nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.</p> <p>Le precedenti disposizioni sulla nomina del Collegio Sindacale non si applicano né alle Assemblee che debbono provvedere alle nomine necessarie ai sensi di legge per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito della sostituzione o decadenza dei Sindaci, né alla nomina dei Sindaci che, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la mancata presentazione di una pluralità di liste, non sia stato possibile eleggere con il voto di lista. In tali casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. I nuovi Sindaci restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio Sindacale secondo le disposizioni di legge. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p>
---	---

ILLUSTRAZIONE VARIAZIONI art. 21

E' proposto:

- l'inserimento dell'obbligo da parte dei Sindaci (previsto dalla Legge n. 262/2005) di comunicare i propri incarichi in altre società, considerato che lo statuto, alla frase successiva, stabilisce il numero massimo di incarichi in qualità di Sindaco effettivo ricoperti in altre società quotate. Si propone l'aumento di tale numero da quattro a sette, a causa della effettiva attività dei Sindaci attualmente in carica. Si segnala che, ai sensi dell'art. 148-bis del D.lgs. n. 58/1998, la Consob stabilirà, con apposito regolamento, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo possono assumere presso altre società, tenendo conto dell'onerosità e della complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero ed alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa;
- di adeguare la soglia minima per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco al quarantesimo del capitale sociale (2,5%) previsto dalla Legge n. 262/2005 per la nomina degli amministratori. Tuttavia si ricorda che è attesa l'emissione di un apposito Regolamento Consob che potrebbe variare tale soglia tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società;
- di adeguare le forme e i termini di pubblicità dei candidati alla carica di Sindaco a quelli previsti per gli amministratori;
- di inserire la previsione della nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte delle minoranze. Si segnala che ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 58/1998, le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza, dovrebbero venire determinate da un prossimo regolamento Consob.

* * *

Biadene di Montebelluna, 23 gennaio 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mario Moretti Polegato